

BRESCIA, 14/04/2017

**ACCORDO DI BOOKING E DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE DELL'EVENTO
per EVENTO Cristian Marchi - Acanto Beach Club, 08/04/2020**

CONTRATTO N.305

Con la presente scrittura privata, da valersi tra le parti ad ogni effetto di legge.

ART. 1 SOGGETTI

le parti:

Atena S.r.l.

Via Cavaillon 75

- Pilastro (Parma)

Italia

IT02612100343

Francesca Lastella

di qui in avanti anche "promotore"/"organizzatore"

VIRGO S.N.C.

Di A.Gobbi e M.Capacchietti

Via Branze 44

25123, Brescia

Italia

VAT: IT03721750986

società di intermediazione commerciale"

ART. 2 OGGETTO

il promotore si obbliga ad attribuire in via esclusiva alla società VIRGO S.N.C. l'incarico di svolgere le attività di booking e intermediazione commerciale dell'evento:

Cristian Marchi

08/04/2020

Acanto Beach Club

Melito di Porto Salvo (RC) - Italia

ART. 3 ATTIVITA' RISERVATE A VIRGO SNC

In forza del presente accordo, il promotore si impegna a riservare alla società VIRGO S.N.C.

le seguenti attività:

Attività di booking, intermediazione commerciale e organizzazione dell'evento dell'artista

Cristian Marchi @ Acanto Beach Club

Il promotore riconosce e conferma che il presente accordo con la società VIRGO S.N.C. ha natura esclusiva e pertanto espressamente si obbliga a non conferire per lo stesso evento il medesimo incarico, parte di esso, e/o incarichi analoghi a soggetti terzi.

ART. 4 COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI BOOKING E INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE DELL'EVENTO

Il promotore si impegna a corrispondere a VIRGO S.N.C. a titolo di compenso la somma pari a:

- euro al netto di ogni e qualsiasi imposta entro e non oltre il 00/00/0000

Il pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SCRL

Via Diaz, 30 – 25010 San Zeno Naviglio (BS)

ACCOUNT HOLDER: VIRGO SNC

IBAN: IT62J0869255210050000002442

BIC/SWIFT: CCRTIT2TH

Il promotore si obbliga al versamento della somma pari al 50% del compenso indicato in ogni ipotesi in cui, per qualunque causa intervenuta prima del pagamento integrale del compenso concordato, l'evento dovesse essere annullato, sospeso o cancellato.

Ove tali vicende si dovessero verificare dopo l'incasso del compenso, VIRGO S.N.C. non sarà tenuta ad alcun obbligo di restituzione delle somme percepite.

CLAUSOLE SPECIALI

ART 1.

le clausole generali che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EVENTO

Il promotore si obbliga al versamento della somma pari al 50% del compenso indicato nelle

clausole generali in ogni ipotesi in cui, per qualunque causa intervenuta prima del pagamento integrale del compenso concordato, l'evento dovesse essere annullato, sospeso o cancellato.

Ove tali vicende si dovessero verificare dopo l'incasso del compenso la società di intermediazione dell'evento non sarà tenuta ad alcun obbligo di restituzione delle somme percepite.

ART. 3 RIMBORSI SPESE E ACCOMODATION

Oltre al compenso come sopra pattuito, il promotore si obbliga nei confronti della società di intermediazione commerciale dell'evento a:

Rimborsare allo staff tutte le spese di trasporto;

Garantire allo staff il pernottamento ed i pasti nelle medesime strutture e secondo le medesime caratteristiche accordate all'artista in forza del contratto che precede;

Corrispondere la somma di Euro 100 alla persona incaricata al fine di svolgere le funzioni di tour manager.

ART. 4 ESCLUSIVA

Il promotore riconosce e conferma che il presente accordo con la società la società intermediaria ha natura esclusiva e pertanto espressamente si obbliga a non conferire per lo stesso evento il medesimo incarico, parte di esso, e/o incarichi analoghi a soggetti terzi.

ART. 5 INADEMPIIMENTO

In caso di inadempimento, inesatto o ritardato adempimento dell'obbligazione relativa al compenso nonché di qualsiasi altra obbligazione prevista nel presente allegato promotore sarà tenuto a corrispondere alla società intermediaria dell'evento una penale di importo pari alla somma concordata a titolo di compenso oltre al rimborso di tutte le spese sostenute.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente accordo costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che precede che si intende integralmente richiamato.

Le modificazioni del contratto che precede destinate a produrre effetti nei confronti della società intermediaria dovranno, a pena di assoluta inefficacia, essere preventivamente concordate in forma scritta anche dalla società intermediatrice dell'evento.

Letto, approvato e sottoscritto

Brescia, li 14/04/2017

Atena S.r.l.

Via Cavaillon 75

- Pilastro (Parma)

Italia

IT02612100343

Francesca Lastella

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed ove occorrer possa, si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4 e 5.

VIRGO S.N.C.

Di A.Gobbi e M.Capacchietti

Via Branze 44

25123, Brescia

Italia

VAT: IT03721750986